

RIPA DI MEANA E ASSOCIATI  
STUDIO LEGALE

PIAZZA DEI CAPRETTARI, 70  
00186 ROMA

Tel + 39 06 68892680  
Fax + 39 06 68892688  
roma@rdmlex.it

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**SEZIONE I - G.U. DOTT. RIZZO**

**R.G. 29906/2010 - UDIENZA 26 OTTOBRE 2010**

**PER**

- il **Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.**, editore de *La Repubblica*, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 149 (C.F. e P.IVA 00488680588), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante dott.ssa Monica Mondardini;
  - il dott. **Ezio Mauro**, direttore responsabile de *La Repubblica*;
- entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Valeria Vacchini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, piazza dei Caprettari n. 70 in forza di deleghe a margine del presente atto;

**- CONVENUTI -**

**CONTRO**

- la dott. **Vanessa Sollecito**, con gli avv.ti Giovanni e Giorgio Carta.

**- ATTRICE -**

**COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio la signora Vanessa Sollecito ha lamentato che l'articolo a firma del giornalista Meo Ponte intitolato "*Faremo cacciare quei poliziotti di Perugia*" e pubblicato il 21 giugno 2008 sulla edizione cartacea e su quella *on line* de *La Repubblica* sarebbe diffamatorio nei suoi confronti nonché lesivo della normativa posta a tutela della privacy.

Sulla scorta di detta impostazione l'attrice ha convenuto in giudizio l'editore ed il direttore responsabile del predetto quotidiano, unitamente


**ALL. C**

**DELEGA**

Nella mia qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., delego a rappresentare e difendere detta società nel presente giudizio, in ogni stato, fase e grado, impugnazioni ed esecuzione comprese, gli avv.ti Virginia Ripa di Meana e **VALERIA VACCHINI**

ai quali conferisco, anche disgiuntamente, ogni potere e facoltà di legge e d'uso, compresi quelli di svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, transigere e conciliare, chiamare terzi in giudizio, farsi sostituire.

Dichiaro, infine, di avere ricevuto completa e rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei suddetti dati, anche di natura sensibile e giudiziaria. Eleggo domicilio presso il loro studio in Roma, Piazza dei Caprettari, 70.

  
Dott.ssa Monica Mondardini

È autentica

**Valeria Vacchini**

al giornalista autore dell'articolo, per ivi sentirli condannare in solido "al risarcimento in favore di parte attrice dei danni presenti e futuri patiti e patendi patrimoniali e non patrimoniali nella misura che risulterà in corso di causa ovvero comunque in quella che verrà ritenuta di giustizia anche in virtù di una valutazione equitativa oltre interessi e rivalutazione come per legge".

L'attrice ha chiesto altresì la condanna dei convenuti in solido al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 legge 47/48 ed alla pubblicazione della eventuale sentenza di condanna, nonché alla integrale refusione delle spese di lite.

\*\*\*\*\*

2. Si costituiscono nel presente giudizio il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e il dott. Ezio Mauro - nelle suindicate qualità e come sopra rappresentati e difeso difesi - chiedendo il rigetto delle domande tutte *ex adverso* proposte in quanto radicalmente infondate, in fatto ed in diritto, come risulterà da quanto qui di seguito dedotto e documentato.

\*\*\*\*\*

3. In via assolutamente preliminare all'esame del merito delle contestazioni avversarie, deve essere eccepita la nullità dell'atto di citazione, ai sensi degli articoli 125, 163 e 164 del codice di procedura civile, stante la palese genericità ed indeterminatezza dell'oggetto del presente giudizio, con particolare riferimento all'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda avanzata dalla signora Vanessa Sollecito. La domanda avanzata dall'attrice nei confronti degli odierni convenuti è infatti nulla, in quanto il

#### DELEGA

Io sottoscritto **Ezio Mauro**, nella mia qualità di Direttore Responsabile della testata

**LA REPUBBLICA**  
delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni stato, fase e grado, impugnazione ed esecuzione comprese, gli avv.ti **Virginia Ripa di Meana e VALERIA JACC H'M**

ai quali conferisco, anche disgiuntamente, ogni potere e facoltà di legge e d'uso, compresi quelli di svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, transigere e conciliare, chiamare terzi in giudizio, farsi sostituire.

Dichiaro, infine, di avere ricevuto completa e rituale informativa sul trattamento dei dati conferiti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e di avere prestato il mio incondizionato consenso al trattamento dei suddetti dati, anche di natura sensibile e giudiziaria.

Eleggo domicilio presso il loro studio sito in Roma, Piazza dei Caprettari, 70.

Dot. Ezio Mauro

l. autentica

*Eufemia*  
*Valeria*

comportamento pretesamente diffamatorio e lesivo della privacy asseritamente tenuto dagli odierni esponenti è stato descritto in termini del tutto generici e indeterminati - senza cioè svolgere contestazioni specifiche e concrete - e tali da non rendere possibile l'individuazione delle doglianze avversarie e delle espressioni o frasi specificamente oggetto delle contestazioni attoree.

Invero, dall'analisi dell'atto di citazione si ricava che l'attrice - premettendo di essere *"la sorella di Raffaele Sollecito, sottoposto a procedimento penale con l'accusa di avere partecipato - con Amanda Knox e Rudy Guede - all'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher"* e che *"il giovane ha recentemente subito la condanna sottoposta ad impugnazione a 25 anni di reclusione"* - ha lamentato che *"prima ancora che venisse pronunciata dai giudici della Corte di Assise di Perugia la suddetta pesante condanna Raffaele Sollecito è stato investito, assieme ai suoi familiari, da una campagna mediatica scatenata dalle principali testate giornalistiche e radiotelevisive ma anche dai gestori di reti informatiche e siti web (oltre che dai loro utenti: si pensi ad esempio a face book). Per quel che rileva ai fini del presente giudizio secondo la prospettazione dei media Raffaele Sollecito non soltanto avrebbe partecipato all'omicidio di Meredith Kercher ma avrebbe tentato con i suoi familiari di corrompere politici influenti per manovrare il giudizio a loro carico ed indirizzare in senso a sé favorevole la pronuncia dei giudici. I siti web più visitati (.....) hanno fatto propria tale fantasiosa prospettazione, riportando per intero e diffondendo il testo degli articoli pubblicati in particolare da La Repubblica ed il Corriere della Sera ad alto contenuto diffamatorio che denuncerebbero una serie di iniziative della famiglia*

*Sollecito (...) tutte finalizzate a far assolvere il congiunto e prima ancora a far trasferire poliziotti e magistrati scomodi a richiedere l'intervento di politici di spicco nonché ad organizzare campagne mediatiche favorevoli al congiunto e di contro sfavorevoli all'autorità inquirente e giudicante".*

A fronte di una simile impostazione difensiva, tuttavia, l'attrice ha svolto doglianze del tutto indeterminate e generiche rispetto ai contenuti dell'articolo di Meo Ponte (il cui testo è integralmente trascritto e riportato in atto di citazione) ed in particolare:

- quanto alla pretesa diffamatorietà, l'attrice si è doluta genericamente del fatto che l'articolo nel suo complesso *"appare chiaramente il frutto dell'immaginazione dell'autore"* e *"fornisce una informazione sui fatti assolutamente non corrispondente alla verità obiettiva"*, avanzando poi nello specifico solo due minuscole e davvero marginali contestazioni relative (i) all'uso del termine "clan" per riferirsi alla cerchia dei familiari del Sollecito e (ii) all'aggettivo *"ingenua"*, rapportato, nel testo, alla professione svolta dall'attrice;
- quanto alla pretesa violazione della normativa a tutela della privacy, l'attrice ha del tutto genericamente lamentato che l'articolo contravverrebbe alle direttive del Testo Unico sulla Privacy ed alle Dichiarazioni e Raccomandazioni del Comitato dei Ministri d'Europa in materia di informazioni fornite dai media rispetto ai procedimenti penali e necessità di evitare *"riferimenti a congiunti o altri soggetti non interessati ai fatti"*.

La dedotta genericità ed indeterminatezza della citazione avversaria si traduce, sul piano processuale, nella nullità della citazione, risultando

omessa o quanto meno incerta la determinazione dell'oggetto della domanda, ciò che impedisce agli esponenti una adeguata difesa.

Si chiede quindi che il Giudicante voglia accertare e dichiarare la dedotta nullità, adottando gli opportuni provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c..

\*\*\*

4. Sempre in via preliminare, si rileva come la sig.ra Vanessa Sollecito debba in ogni caso ritenersi del tutto carente di legittimazione e di interesse ad agire per lamentare la pretesa diffamatorietà e/o lesività di frasi ed espressioni - pur contenute nell'articolo - ma non direttamente ed univocamente riferite alla sua specifica persona quanto invece, ed assai più genericamente, ai c.d. "parenti" e/o "familiari" di Raffaele Sollecito, ovvero ancora al padre, alla matrigna, alla zia del Raffaele Sollecito (ovvero a tutti gli altri soggetti i cui nominativi sono pure riportati nell'articolo di Meo Ponte oggetto del presente giudizio).

Si chiede quindi che anche alla luce di tale rilievo sia valutata la ammissibilità e la dedotta nullità dell'azione avversaria.

\*\*\*

5. Fermo quanto rilevato in via preliminare, ed ancora prima di entrare nel merito delle doglianze avversarie, occorre svolgere una breve premessa al fine di richiamare in questa sede il contesto di fatti - tutti in ogni caso ampiamente noti e notori - nel quale si inserisce ed alla luce del quale deve inevitabilmente essere letta e valutata la pubblicazione di cui è causa.

L'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher - assassinata a Perugia, nell'appartamento dove risiedeva con altre tre coinquiline

durante il corso Erasmus che stava seguendo, nella notte di Halloween - ha rappresentato indubbiamente una delle vicende di cronaca giudiziaria italiana più seguite e partecipate degli ultimi anni.

I protagonisti della vicenda, i personaggi coinvolti nelle indagini, le indagini svolte dalla Procura di Perugia, le specifiche accuse mosse ai tre giovani indagati, le tesi difensive sostenute dagli stessi - i quali si sono sempre dichiarati completamente estranei all'omicidio - costituiscono a tutti gli effetti un fatto ampiamente notorio e come tali devono essere richiamati nel presente giudizio, essendo inutile e superfluo dilungarsi in una esposizione di eventi che sono comunemente conosciuti a qualsiasi persona che abbia seguito le cronache italiane degli ultimi anni.

Per quel che qui espressamente rileva, deve essere brevemente ricordato che per la morte di Meredith sono stati indagati, processati e ritenuti colpevoli, con sentenza di primo grado attualmente oggetto di impugnazione, la ventenne studentessa statunitense e coinquilina di Meredith, Amanda Knox, l'allora fidanzato di quest'ultima Raffaele Sollecito, uno studente universitario originario di Giovinazzo che all'epoca dei fatti aveva di 23 anni e Rudy Hermann Guede, nato il 26 dicembre 1986 in Costa d'Avorio.

In particolare, mentre la difesa di Guede ha scelto ed ottenuto il rito abbreviato, ed una conseguente condanna a 16 anni di reclusione, gli altri due imputati Knox e Sollecito, all'esito di un lungo processo sono stati riconosciuti colpevoli dalla Corte di Assise di Perugia e condannati alla pena rispettivamente di 26 e 25 anni di prigione.

La sentenza di primo grado emessa dalla Corte di Assise di Perugia ha

dettagliatamente ricostruito le modalità e le circostanze dell'omicidio, definito a movente "erotico sessuale violento"; in particolare secondo quanto ivi ricostruito la sera del 1° novembre 2007 i due giovani si sarebbero incontrati in piazza Grimana, dove sarebbero stati raggiunti dal Guede, conoscente della Knox, il quale aveva deciso di unirsi a loro per la serata. I tre si sarebbero quindi diretti a casa della Knox, dove la sua coinquilina Meredith Kercher, era da poco rientrata, e si trovava nella propria camera, con la porta socchiusa.

Guede, quindi, andava in bagno, dove lasciava residui organici nel water (circostanza questa riscontrata in sede di indagini) e successivamente, uscito dal bagno e probabilmente eccitato alla vista delle effusioni che Sollecito e la Knox si stavano scambiando, avrebbe notato la porta socchiusa della camera di Meredith Kercher, e deciso di tentare un approccio. Guede quindi sarebbe entrato in camera della Kercher, ma di fronte al suo rifiuto avrebbe assunto atteggiamenti violenti, tentando di violentarla.

Sempre secondo la ricostruzione offerta nella sentenza di primo grado, le grida di Meredith avrebbero spinto anche la Knox e Sollecito a recarsi presso la sua camera, dove i due si sarebbero uniti a Guede nell'azione criminosa, in quella che avrebbero trovato una "situazione eccitante". Mentre il Guede violentava la Kercher, la Knox e Sollecito avrebbero tentato di immobilizzarla impugnando ciascuno un coltello con il quale minacciavano la vittima (in particolare, la valutazione delle ferite evidenzerebbe che il coltello del Sollecito era verosimilmente abbastanza piccolo, mentre la Knox impugnava un coltello da cucina, successivamente ritrovato, e sul quale sono state trovate le sue tracce

genetiche mischiate a quelle della Kercher).

La situazione sarebbe poi degenerata, anche a causa delle urla e della resistenza di Meredith: la Knox quindi, con il coltello da cucina, avrebbe colpito al collo la vittima, cagionandone la morte per le gravi ferite riportate. I tre imputati, subito dopo l'omicidio, avrebbero preso i cellulari della giovane, per timore che qualcuno la chiamasse e, non avendo risposta, si potesse insospettire, scoprendo il delitto: i cellulari saranno poi ritrovati in una scarpata distante poche centinaia di metri da casa di Meredith e Amanda. Successivamente i tre si sarebbero separati in direzioni diverse: Guede in una discoteca, mentre la Knox e Sollecito a casa di quest'ultimo. La mattina seguente la Knox e il Sollecito avrebbero tentato di ripulire la scena del delitto e di cancellare le tracce, poi rompendo una finestra dell'abitazione per inscenare un finto furto, con la volontà di depistare le indagini.

La cronaca della vicenda giudiziaria di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox è ampiamente nota e notoria qualsiasi lettore italiano e anche straniero, atteso che l'inchiesta ed il processo che ne è scaturito sono stati puntualmente seguiti, giorno dopo giorno, non solo da tutti i mass media italiani ma anche da quelli statunitensi ed inglesi, e ciò anche in ragione delle nazionalità straniere sia della vittima che della principale e più discussa imputata Amanda Knox.

E' altrettanto indubbio che il citato processo abbia rappresentato un vero e proprio evento mediatico, che è stato seguito con adesione e partecipazione dall'intera opinione pubblica italiana ed estera, divisa tra "colpevolisti" ed "innocentisti", e ciò anche e specialmente in quanto i due accusati - allo stato condannati con sentenza di primo grado che è



già stata oggetto di impugnazione – si sono sempre proclamati innocenti ed hanno lamentato e denunciato a gran voce quindi di essere vittime di gravi errori nella conduzione della inchiesta da parte della Procura di Perugia e di veri e propri pregiudizi da parte degli organi inquirenti (circostanza questa lamentata, da ultimo, da parte dell'avv. Bongiorno nell'ambito della sua ultima arringa difensiva sostenuta in favore di Raffaele Sollecito e oggetto di commento ed analisi da parte di tutti i mass media) se non addirittura (è questo il caso della difesa della Knox) di avere subito pressioni e violenze da parte degli investigatori, al fine di indurla a confessare il delitto.

\* \* \* \*

**5bis. (segue)** E' altrettanto notorio che – nell'ambito di una vicenda giudiziaria obiettivamente complessa e oggetto di costante attenzione da parte dei mass media, le famiglie di origine della Knox e di Sollecito sono pubblicamente scese in campo sostenendo e difendendo i due giovani in modo plateale forse anche in ragione della giovanissima età degli accusati e del fatto che essi strenuamente negavano ogni coinvolgimento nell'omicidio.

Si è trattato quindi, a tutti gli effetti di un processo i cui protagonisti non sono stati solo ed esclusivamente i giovani imputati Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, ma anche le rispettive famiglie comparse sulla scena in maniera pubblica ed evidente, per sostenere lamentare l'ingiustizia delle tesi della Procura e gli errori commessi dagli inquirenti, sollevando milioni di dubbi nell'opinione pubblica.

I volti dei familiari di Sollecito sono quindi diventati noti a tutti i lettori di quotidiani ed ai telespettatori italiani, non solo poiché essi

partecipavano regolarmente alle singole udienze del processo (in occasione delle quali sono stati quindi spesso fotografati, e la loro immagine è comparsa sui giornali), ma anche e specialmente poiché essi hanno concesso numerose interviste alla stampa, hanno spesso partecipato ai talk show ove si dibatteva del processo ed hanno denunciato pubblicamente in ogni sede e con fermezza la cattiva conduzione delle indagini da parte della Procura di Perugia oltre che il vero e pregiudizio negativo nutrito dagli organi inquirenti nei confronti di Raffaele Sollecito.

L'atteggiamento, *rectius* il ruolo pubblico assunto dai familiari del Sollecito nell'ambito del processo è stato oggetto di analisi e commento da parte della stampa e dell'opinione pubblica (tanto che, in occasione della sentenza, è comparsa sui giornali la notizia che Vanessa Sollecito si era rifiutata di stringere la mano al Procuratore Mignini, a conclusione del processo - doc. 3 e 4).

Si deposita in questa sede, a mero titolo di esempio, una rassegna stampa dei principali articoli dedicati alla vicenda dell'uccisione di Meredith Kercher ed al processo che ne è derivato (doc. 1 -2) al fine di confermare e dimostrare da un lato, come gli organi di informazione abbiano fin dall'origine dedicato alla vicenda una mole incommensurabile di articoli e servizi, registrando sistematicamente ogni nuova confidenza, ogni commento, ogni smentita avvenuta non solo nell'ambito della inchiesta ma anche e specialmente al di fuori di essa, in ragione dell'estremo interesse con il quale il pubblico dei lettori ha seguito la vicenda in questione e, dall'altro lato, come siano stati gli stessi familiari di Sollecito a diventare parte attiva della notizia e veri e

propri protagonisti pubblici della vicenda giudiziale oggetto di commento.

Giova chiarire subito che, in tale contesto, la dott.ssa Vanessa Sollecito è stata la prima e più visibile sostenitrice del fratello, che ella ha da sempre ritenuto assolutamente innocente e vittima quindi di un errore giudiziario causato dalla incompetenza nella gestione della attività investigativa e dai pregiudizi della Procura di Perugia; la dott.ssa Vanessa Sollecito ha partecipato a tutte le udienze pubbliche del processo, apparendo sulle prime pagine di molti giornali, ha partecipato a talk show e rilasciato interviste alla stampa e dichiarazioni pubbliche a sostegno del fratello Raffaele ed ha financo curato un sito internet per sostenere il fratello, sulla cui *home page* campeggia una frase a sua firma ed al cui interno compaiono numerose fotografie che la ritraggono, assieme al fratello Raffaele, in momenti di vita privata e pubblica (doc. 3).

Ma vi è di più.

\* \* \* \*

6. Per quel che qui espressamente rileva va anche ricordato - fermo restando che anche tali fatti debbono considerarsi a tutti gli effetti notori, per essere stati oggetto di analisi e commento da parte di tutti gli organi di informazione italiani e stranieri - che nell'ambito del processo per l'omicidio di Meredith e, segnatamente, all'esito della lettura delle numerosissime intercettazioni disposte dalla Procura di Perugia nei confronti dei vari indagati e dei loro familiari, è emersa l'esistenza di numerose conversazioni avvenute tra i familiari di Raffaele Sollecito al cui interno questi - oltre a criticare apertamente e senza mezzi termini

l'operato della Procura e degli investigatori – avevano altresì dimostrato l'intenzione di volersi adoperare con ogni mezzo e modo al fine di contattare personaggi potenti e/o illustri, per sensibilizzarli rispetto alla posizione di Raffaele alla vigilia della decisione sui ricorsi che la difesa di quest'ultimo aveva presentato dinnanzi alla Corte di Cassazione, al fine di ottenerne la scarcerazione.

In particolare, il 21 giugno 2008 è apparsa su tutti i quotidiani e sui telegiornali italiani la notizia che i familiari di Raffaele Sollecito [e tra questi anche l'odierna attrice Vanessa Sollecito] risultavano essi stessi iscritti nel registro degli indagati della Procura di Perugia con l'accusa di violazione della privacy, diffamazione e pubblicazione di atti giudiziari e immagini raccapriccianti. Oltre che con l'articolo de *La Repubblica* di cui è giudizio, quindi, la medesima notizia è stata offerta in pari data e con ulteriori dettagli da molti altri organi di informazione; tra questi:

- il *Corriere della Sera* (doc. 5) rilevava che *"Volevano far trasferire alcuni poliziotti della squadra mobile di Perugia e cercavano appoggi per influire sul verdetto della Corte di cassazione. Per questo avrebbero contattato anche alcuni uomini politici. Le intercettazioni che svelano questi tentativi di «orientare» le indagini sul delitto di Perugia sono in un fascicolo avviato dopo la trasmissione su Telenorba del filmato che mostrava il cadavere di Meredith. Sotto inchiesta ci sono i familiari di Raffaele Sollecito, accusato dell' omicidio insieme ad Amanda Knox e Rudy Hermann Guede. Il padre, la matrigna, lo zio, la zia e la sorella sono indagati per violazione della privacy, diffamazione, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e violazione della norma sul*

*trattamento di dati giudiziari da parte di privati. Ad aprile, in vista dell' udienza in Cassazione che dovrà valutare la custodia in carcere, il padre di Sollecito cerca appoggi. «Mi voglio prendere Giulia Bongiorno - dice - perché lei può influire su questa storia a livello politico». Per contattare l' avvocatessa e parlamentare di Alleanza Nazionale si affida alla cognata Sara Achille, esponente locale del partito. È lei a mettere la famiglia in contatto con Domenico Nania che poi avrebbe fatto da tramite. Vanessa Sollecito, la sorella di Raffaele, parla invece con Aniello Formisano dell' Italia dei Valori. Lei è sott' ufficiale dei carabinieri in Puglia e riferisce di un incontro che avrebbe avuto con il parlamentare a Napoli. «Dobbiamo scuoiare la Mobile di Perugia - ripetono al telefono i parenti - se riusciamo a toglierci dai piedi il capo della omicidi e quell' altro siamo a posto». Ne parlano anche con Raffaele quando vanno a trovarlo in carcere, cercano di rassicurarlo. E lui, riferendosi alla dottoressa Monica Napoleoni che ha svolto le indagini, afferma: «Se la incontro per strada la metto sotto con la macchina». Alla fine i poliziotti restano al proprio posto, la Cassazione conferma il carcere. I familiari riescono soltanto a far trasmettere da Telenorba il filmato che mostra il cadavere di Meredith, «per mettere in luce l' inefficienza della Scientifica». Ma per farlo chiedono anche soldi in cambio»;*

- il TG1 diffondeva vari servizi (edizione delle 13.30 ed edizione serale dove si denunciava ampiamente che i familiari di Sollecito erano indagati dalla Procura di Perugia (doc. 6);
- l'ANSA rivelava che *"I familiari di Sollecito sono indagati"*

*nell'inchiesta avviata dalla procura di Perugia (e, successivamente, da quella di Bari) in seguito al video trasmesso da Telenorba: i reati ipotizzati nel fascicolo sono violazione della privacy, diffamazione, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e violazione della norma sul trattamento di dati giudiziari da parte di privati. Dopo la trasmissione del video, la polizia aveva perquisito la redazione dell'emittente pugliese sequestrando il filmato trasmesso; il direttore della tv e un giornalista vennero denunciati. Dalle intercettazioni delle due inchieste emergerebbe che alcuni familiari di Sollecito avrebbero chiesto dei soldi per fornire il video della scientifica alla televisione (un fatto, questo, smentito da Enzo Magistà, direttore di Telenorba), e che avrebbero tentato di rivolgersi ai politici per fare pressioni sulla Cassazione: i nomi sarebbero quelli di Domenico Nania del Pdl e di Nello Formisano dell'Idv, ma i genitori di Sollecito, in un'altra telefonata, avrebbero valutato l'ipotesi di coinvolgere nella difesa di Raffaele, come poi è stato, l'avvocato e deputato del Pdl, Giulia Bongiorno"*  
(doc. 7).

Il successivo 22 giugno 2008, la notizia dell'esistenza delle intercettazioni e del loro contenuto veniva confermata dai soggetti "chiamati in causa" nell'ambito delle conversazioni intercettate, che ammettevano i tentativi di contatto, ma negavano di essersi mai adoperati in favore di Sollecito, ciò che costituiva una ulteriore conferma della rilevanza- in termini di rilevanza penale che di rilevanza sociale e pubblica - delle conversazioni stesse (doc. 8 - articolo de *Il Messaggero*: "Formisano: ho incontrato la dottoressa Sollecito prima della

tragedia. «Ricordo di aver incontrato al Senato la dottoressa Sollecito, su sua richiesta, ma i fatti risalgono a molto prima della sua dolorosa vicenda familiare»: lo afferma l'esponente dell'Italia dei Valori Nello Formisano, in merito ad alcune notizie riportate dai giornali circa l'omicidio di Meredith Kercher. La signora Sollecito a cui si riferisce Formisano è Vanessa, sorella di Raffaele. «L'incontro è avvenuto – dice Formisano – in occasione di un contenzioso aperto con il ministero della Difesa, che tardava a riconoscerle l'assunzione a seguito di regolare concorso vinto e di numerosi giudizi amministrativi, anch'essi vinti. Successivamente dalla dottoressa Sollecito, divenuta tenente dell'Arma, non ho mai ricevuto altre richieste». L'avvocato Giulia Bongiorno ha assunto la difesa di Raffaele Sollecito – uno degli indagati per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 2 novembre dello scorso anno – «ben dopo» che la Corte di cassazione si pronunciasse sulla misura cautelare adottata nei riguardi dello stesso Sollecito. Lo precisa, in una nota, il legale, facendo riferimento ad intercettazioni telefoniche disposte dalla magistratura di Perugia nel corso dell'indagine sull'omicidio e di cui si parla oggi sui quotidiani. «In relazione alla pubblicazione di frammenti di intercettazioni telefoniche dei signori Sollecito e ad alcune arbitrarie e offensive illazioni intorno a esse azzardate – dice Giulia Bongiorno – preciso di aver conosciuto i signori Sollecito e di aver da loro ricevuto il mandato di difesa del figlio Raffaele ben dopo la celebrazione del ricorso per Cassazione, che è stato curato da altri legali». Nania: mai parlato della questione con Schifani. «Leggo su alcuni organi di stampa – dice il vicepresidente del Senato, Domenico Nania – che, secondo i parenti di Raffaele Sollecito, avrei potuto interessare della presunta ingiusta detenzione dello stesso l'allora

capogruppo di Forza Italia, il senatore Renato Schifani, oggi presidente del Senato. E' una notizia infondata e non rispondente al vero». L'esponente di Alleanza nazionale spiega di aver «ricevuto la telefonata della signora Sara Achille (dirigente nazionale di An e conosciuta molti anni fa attraverso l'onorevole Giuseppe Tatarella) che mi comunicò di essere la zia di Raffaele Sollecito». Nania dice quindi di aver prestato ascolto ad «uno sfogo dai toni allarmati e addolorati con cui mi rappresentò la grave ingiustizia che, a suo dire, subiva il nipote, indagato e detenuto senza alcuna responsabilità». Il vicepresidente del Senato racconta anche di aver ricevuto la richiesta da parte di Sara Achille di essere «aiutata nella scelta di un avvocato di prestigio che potesse assumere la difesa del nipote, individuandolo nell'onorevole Giulia Bongiorno. Non diedi seguito alla telefonata, né ho interceduto presso l'onorevole Bongiorno». Conversazione alla quale ne seguì un'altra: «In una successiva telefonata, Achille, ancor più agitata e costernata, mi comunicò che avrebbe tentato in ogni modo di sensibilizzare quanto più personalità politiche possibili. Non ricordo se tra i politici che indicò ci fosse anche il senatore Schifani. Sta di fatto che non diedi seguito neppure a quest'ultima telefonata (...)».

Nei giorni successivi, i giornali pubblicavano ampi stralci dei contenuti delle telefonate intercettate e oggetto di indagine e commentandoli ampiamente e svelando altri inquietanti risvolti e dettagli (doc. 9 articolo pubblicato su *Libero* il 28 giugno 2008 e mai contestato dall'attrice - **LE TELEFONATE DEI SOLLECITO AI POLITICI PER RAF - I parenti accusati di manipolare l'inchiesta. La sorella tenente: "Mi rompo un dito e passo al civile così lo faccio uscire"** - Il delitto di Perugia. C'e' la sorella di Raffaele Sollecito, lo studente di Giovinazzo accusato di



avere ucciso l'inglesina Meredith Kercher, che telefona a papa' Francesco e annuncia di essere pronta a rompersi un dito pur di transitare nei ruoli civili dei carabinieri e riuscire cosi' a portare avanti il piano "illecito" per fare uscire il fratellino di prigione e aiutarlo ad andare via da questo Paese di m... Vanessa Sollecito ha 31 anni ed e' tenente dell'Arma in forza alla Regione Lazio. Anche lei, come il padre e il resto del parentado (gli zii, il cognato, i cugini, la seconda moglie di papa'), cerca l'appoggio di personaqi "eccellenti" per scagionare Raffy e fare trasferire i "colpevoli veri". Essi sarebbero i poliziotti che lo hanno messo sotto accusa e i magistrati che non ne vogliono sapere di liberarlo. Il "clan" Sollecito (cosi' chi indaga sull'omicidio di via Della Pergola definisce i familiari di Raffaele), e' iscritto a registro nell'ambito di un secondo filone dell'inchiesta sul delitto del 2 novembre scorso. Le ipotesi di reato sono: diffamazione, violazione della privacy, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Sono le 18 e 20 del 3 marzo scorso quando Vanessa telefona al padre (cardiologo noto in Puglia) e annuncia: "Ho conosciuto un ragazzo della polizia penitenziaria che lavora al ministero della Giustizia. Dice che un sindacalista gli ha spiegato che c'e' un modo per transitare nei ruoli civili dei carabinieri, anche se poco lecito. E' quello che io mi rompa un dito, se le cose per Raffy si mettono male, per perdere l'idoneita" e passare d'autorita' nei ruoli civili. Francesco Sollecito si arrabbia moltissimo. Non per il dito rotto della figlia ma perche' sa di essere intercettato: Non devi parlare a questo telefono, e' intercettato, urla. E Vanessa: "Sara' intercettato il tuo, ma non il mio!". Due settimane dopo, e' la mattina del 17 marzo - ore 10 e 59, Vanessa cerca al telefono il senatore dell'Idv Domenico Formisano per poterlo incontrare. E riferisce al

padre: E' amico nostro. Lui mi ha chiesto un favore per un ragazzo che deve rimanere a Roma. Andra' nel suo ufficio mercoledi' alle 12 e 30, spero di accontentarlo per poi usufruirne e aiutare Raffaele. Lui e' il numero due di Di Pietro, maggio alle 10 e 23 e' zia Sara Achille (moglie del fratello di Francesco Sollecito, Giuseppe) a dire: Senti Franco, mi ha detto il senatore Domenico Nania di chiamarlo per un incontro a Roma. Sai, e' sempre meglio avere un bel... E Sara vorrebbe interessare alla vicenda addirittura l'onorevole Renato Schifani. Tre giorni prima, alle quattro del pomeriggio di nuovo Vanessa, parla in tono "sarcastico" al padre: Quelli vanno ancora a prendere le impronte dei piedi... il colonnello De Fulvio, che e' quello del Ris, dice che se ancora stanno a questo punto... E si e' offerto di vedersi con l'avvocato Bongiorno a titolo di amicizia, per vedere il materiale della scientifica.... Sollecito la interrompe: Di queste cose non devi parlare su questo telefono, QUESTO E' SOTTO CONTROLLO! Chiamami piu' tardi. Zio Giuseppe Sollecito, il 30 luglio, pronuncia frasi offensive nei confronti dei magistrati di Perugia perche' non hanno approfondito la pista investigativa del tossico trovato sporco di sangue vicino alla casa della vittima il giorno del delitto... e questo solo allo scopo di tenere Raffaele in carcere. Risponde il fratello Francesco: Li scuoiu vivi a quelli... e mi sentano pure. Mara Papagni, la matrigna di Raffaele, si affida totalmente all'avvocato Giulia Bongiorno: Quella, la signora Trentapalle, sistemera' tutti... Lei sa come comportarsi in certe situazioni. La strategia dei familiari di Sollecito appare chiara in altre intercettazioni: vogliono fare pressioni sui giudici della Corte di Cassazione affinche' accolgano il ricorso presentato dai difensori del ragazzo, pretendono che l'inchiesta venga tolta ad alcuni investigatori ritenuti scomodi. Nel mirino ci

sono soprattutto il commissario Monica Napoleoni, responsabile della Sezione Omicidi e Giacinto Profazio, capo della Squadra Mobile. Nelle telefonate, i Sollecito, li chiamano bastardi, maiali, figli di puttana. E concordano: Dobbiamo trovare qualcuno che intervenga in qualsiasi maniera. Si legge nei brogliacci: Bisogna impedire alla polizia di fare altre nefandezze. Il "clan" l'accusa di avere falsificato le prove per incastrare Raffy. E per questo contattano giornalisti e televisioni per fornire documenti e immagini da diramare (come quelle che ritraggono il corpo straziato della povera Mez dopo il delitto e mandate in onda da una tv locale della Puglia). Volevano dimostrare che la scientifica ha lavorato sporco per incastrare Raffaele. Adesso i Sollecito e le rispettive mogli sono indagati").

Anche *La Repubblica* pubblicava un ulteriore articolo sempre a firma del dott. Ponte, che non è oggetto delle contestazioni avversarie e che confermava l'esistenza e la rilevanza dei contenuti delle conversazioni intercettate (doc. 10).

Successivamente, nell'aprile 2009, è stata ampiamente diffusa e commentata dalla stampa la ulteriore notizia che la Procura di Perugia aveva chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli indagati nell'ambito di tale inchiesta (doc. 11, cfr *ex plurimis* articolo de *La Nazione* dove si riferisce che "Volevano assicurare l'impunità a Raffaele Sollecito, all'epoca indagato per il delitto di Meredith Kercher proprio attraverso la diffusione delle immagini del corpo nudo e straziato della studentessa inglese. E' quanto sostiene la procura di Perugia nell'avviso di conclusione delle indagini notificato al padre Francesco Sollecito, alla sorella Vanessa - tenente dei carabinieri in servizio a Roma -, alla matrigna Maria Papagni,

detta 'Mara', alla zia Rosaria Achille, detta 'Sara' e a due giornalisti di Telenorba. Si tratta del direttore Enzo Magistà e di Antonio Procacci. I sei devono rispondere anche di aver fatto pubblicare quelle immagini che illustravano "con particolari impressionanti - è scritto nel capo di imputazione - le condizioni in cui era stato rinvenuto il cadavere di Meredith, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e da poter provocare il diffondersi dei delitti, nonché offeso, in tal modo, la reputazione della giovane...". Gli indagati dovranno anche difendersi dall'accusa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Le indagini sul drammatico delitto di Mez non erano infatti ancora terminate il primo aprile del 2008 quando le immagini del sopralluogo della polizia scientifica andarono in onda sulla trasmissione 'Il Graffio' e sulla rubrica 'TG Norba Mattino' di Telenorba. Secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia - che si sono basati anche sulle intercettazioni telefoniche - il padre di Sollecito e la sorella erano in possesso, legalmente, del materiale della Scientifica quando in tv andarono in onda quegli spezzoni raccapriccianti. Tutto pur di aiutare Raffaele in cella. Nel corso delle indagini è emersa, da parte della famiglia, anche la frenetica ricerca di contatti con dei politici e dai telefoni spiati sono venuti fuori insulti e minacce agli investigatori. "Dobbiamo scuoiare la Mobile di Perugia - ripetono al telefono i parenti - se riusciamo a toglierci dai piedi il capo della omicidi e quell' altro siamo a posto". La stessa indagine ha riunito anche la posizione di Maurizio Belpietro - direttore di Panorama - e del cronista Antonio Rossitto. Il pm Giuliano Mignini (**nella foto**) li accusa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale per via di quell'articolo "Chi ha fatto ubriacare Meredith" dove riportava che nel

sangue di Mez "ci sarebbero circa 2,3 grammi di alcol per litro... uno stato da precoma". Tutto ciò sebbene - è evidenziato nel capo d'imputazione - i dati dei periti del gip erano incoerenti rispetto a quelli raccolti dai consulenti del pm. E quello dell'ubriachezza fosse un elemento "inattendibile come riconosciuto dal perito, professor Congolani nell'udienza del 17 aprile 2008 dell'incidente probatorio". "Preferiamo non dire nulla" è il laconico commento dell'avvocato Luca Maori che assiste insieme a Giulia Bongiorno il giovane pugliese. Parla invece l'avvocato Francesco Maresca, legale dei Kercher. "La proiezione del video suscitò un sentimento di dolore nella famiglia perché le immagini erano violente. Fu un episodio del tutto inutile e ingiustificato che non aveva alcun interesse processuale e offensivo della memoria di Mez".

Dell'apertura del relativo processo ai familiari di Sollecito, così come dei singoli rinvii di udienza, la stampa ha sempre dato notizia (docc. 12 e 13).

\*\*\*\*\*

7. L'analisi dei fatti come sopra ricostruiti - fatti tutti universalmente noti e in ogni caso confermati dalla documentazione allegata alla presente comparsa - conferma la inconfutabile (ed allo stato incontestata) verità e notorietà del coinvolgimento della signora Vanessa Sollecito nell'ambito della specifica vicenda giudiziaria che la riguarda personalmente e dimostrano con eclatante evidenza l'assoluta temerarietà ed infondatezza dell'azione intentata in questa sede.

Appare infatti davvero incredibile che l'attrice abbia contestato in questa sede un articolo di mera cronaca e commento di una circostanza senza dubbio vera (l'iscrizione del nominativo suo e dei suoi familiari nel

registro degli indagati della Procura di Perugia, con l'accusa di violazione della privacy diffamazione e pubblicazione arbitraria di atti giudiziari e immagini raccapriccianti) dolendosi che tale notizia, lungi dall'essere vera (e come visto ampiamente nota alle cronache) sarebbe al contrario una maliziosa tesi sostenuta da *La Repubblica* e ripresa da altri organi di informazione al solo fine di volerla diffamare!!!

A fronte del fatto che i contenuti delle telefonate intercorse tra i familiari del Sollecito ed intercettate dalla Procura sono stati pubblicati da tutti i quotidiani, sono stati commentati (e confermati, nel loro reale accadimento anche se non nel merito della ricostruzione offerta dagli inquirenti) dai soggetti ivi chiamati in causa, sono stati addirittura citati dall'avv. Bongiorno durante l'arringa difensiva per la difesa di Raffaele Sollecito (al fine di dare prova di una pretesa "pregiudizio" nutrito dagli inquirenti verso l'accusato), sono stati oggetto di testimonianza da parte degli investigatori nell'ambito del processo a Raffaele Sollecito (doc. 14) e, specialmente, hanno determinato il rinvio a giudizio della dott.ssa Sollecito oltre che dei suoi parenti nell'ambito di un processo dinanzi al Tribunale di Perugia, non può certo sostenersi che i tentativi della signora Sollecito di intervenire a sostegno del fratello siano una arbitraria e del tutto fantasiosa ricostruzione del giornalista Meo Ponte, posto che essi emergono chiaramente dall'analisi delle intercettazioni e dalla circostanza (peraltro mai negata espressamente dalla difesa dell'attrice) che essa è stata indagata proprio per tali vicende.

\* \* \*

8. Quanto alla verità delle notizie pubblicate nell'articolo di Meo Ponte, si rinvia alla lettura della documentazione allegata alla presente

comparsa dovendosi rilevare come la difesa avversaria non abbia svolto specifiche contestazioni in punto di carenza di verità dei fatti, ma solo in punto di continenza.

Per mero scrupolo difensivo, ci si limiterà in questa sede a ribadire la verità delle specifiche notizie contenute nell'articolo e riferite espressamente alla persona della odierna attrice Vanessa Sollecito, evidenziando in particolare che:

- è vero che i contenuti delle conversazioni telefoniche tra i familiari di Sollecito intercettate dagli investigatori sono state da questi ultimi interpretate nel senso che i familiari dell'accusato stessero tentando di cercare contatti con personaggi importanti e/o potenti al fine di sensibilizzarli rispetto alla posizione del loro congiunto, detenuto in carcere;
- è vero in particolare che una telefonata intercorsa tra la Sollecito e il padre Francesco è stata dagli investigatori riassunta nel senso che *"Vanessa dice al padre che ha parlato con quel loro amico di Napoli (il senatore Aniello Formisano, nda) in merito ad un "favore" che lei gli deve fare. Le intenzioni di Vanessa e suo padre sono quelle di poter chiedere un interessamento del senatore in merito alla posizione processuale di Raffaele"* (cfr. altresì articolo di Meo Ponte del 22 giugno 2008 non contestato *ex adverso* - doc. 10);
- è vero che il senatore Formisano ha confermato l'esistenza della citata conversazione con Vanessa Sollecito, ma ne ha offerto una differente interpretazione (doc. 8);
- è vero che nel corso delle telefonate intercettate, il padre

dell'attrice le ha ripetutamente ingiunto di non parlare al telefono dei fatti attinenti il processo poiché temeva che il suo apparecchio telefonico fosse sotto controllo; è vero anche che nel corso di dette telefonate Vanessa Sollecito ha commentato tale richiesta del padre nel senso che il solo telefono ad essere intercettato era quello del padre (docc. 7-8-9-10);

- è vero ancora che- alla data del 21 giugno 2008 - Vanessa Sollecito risultava iscritta nel registro degli indagati della Procura di Perugia assieme ad altri suoi familiari, con l'accusa di violazione della privacy, diffamazione e pubblicazione arbitraria di atti giudiziari e immagini raccapriccianti.

**Sono quindi del tutto vere le notizie commentate nell'articolo in questione.**

\* \* \* \* \*

9. Quanto alla continenza, deve ribadirsi la sussistenza di tale requisito alla luce della costante giurisprudenza sul punto.

Anche in questo caso, nel rinviare alla lettura del brano, giova precisare quanto segue in relazione alle sole due specifiche doglianze mosse dall'attrice:

- diversamente da quanto la difesa avversaria vorrebbe sostenere, il termine "clan" viene abitualmente tradotto -in qualsiasi dizionario dei sinonimi - con il significato di gruppo, tribù ovvero ancora (in senso figurato) di congrega, conventicola, cricca; nessun immediato ed esplicito riferimento a presunte "organizzazioni criminali" è quindi insito nel predetto sostantivo; l'utilizzo del termine "clan", in ogni caso, si ricava direttamente



dalla lettura degli atti di inchiesta condotta dalla Procura di Perugia e nell'ambito della quale Vanessa Sollecito è essa stessa indagata, assieme ai suoi familiari, con l'accusa di avere posto in essere molteplici tentativi per depistare le indagini sull'omicidio di Meredith Kercher; deve quindi conclusivamente ritenersi tale sostantivo sia del tutto adeguato alla specifica situazione (*rectius*) contestazione giudiziaria contestata all'indagata e perfettamente contenente;

- l'aggettivo "*ingenua*" deve ritenersi senz'altro privo di qualsivoglia valenza offensiva, né può sostenersi che il suo utilizzo unitamente all'espressione "*nonostante sia un tenente dell'arma*" valga a connotare detto aggettivo di un significato dispregiativo, essendo evidente come, con tale frase, il giornalista abbia esclusivamente inteso commentare il maggiore disvalore sociale dei reati contestati all'indagata Vanessa Sollecito in considerazione della professione svolta dall'attrice.

Nessuna ulteriore contestazione viene mossa dall'attrice, in punto di continenza, di talché si ritiene superfluo svolgere ulteriori commenti al riguardo.

\*\*\*

10. Quanto all'interesse pubblico a conoscere dei contenuti delle intercettazioni e delle specifiche accuse rivolte dalla Procura di Perugia ai familiari di Raffaele Sollecito (e, tra questi, alla odierna attrice), esso deve ritenersi addirittura intrinseco alla vicenda in questione, non solo in quanto come visto i familiari di Raffaele Sollecito – e tra questi in particolare la sorella Vanessa – avevano acquistato a tutti gli effetti un

ruolo indiscutibilmente pubblico nell'ambito della cronaca e della critica di tale vicenda giudiziaria, ma anche e specialmente in quanto la notizia oggetto di commento nell'articolo di Ponte era costituita proprio dall'avvenuta iscrizione del nominativo della stessa Vanessa Sollecito nel registro degli indagati della Procura di Perugia, di talchè non può certo sostenersi che in relazione alla specifica vicenda commentata nell'articolo di cui è giudizio l'attrice rivestisse il ruolo di "familiare" del soggetto coinvolto nella indagine, essendo al contrario essa stessa personalmente protagonista della indagine e, quindi, della notizia offerta e analizzata.

\*\*\*

11. Le considerazioni sopra svolte consentono di rigettare categoricamente anche la ulteriore doglianza avversaria, relativa alla pretesa violazione della normativa sulla privacy.

Appare infatti incontestabile come, nella fattispecie che ci occupa, l'attrice non rivesta il semplice ruolo di "familiare" di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria (personalmente estraneo, quindi, alla vicenda stessa), ma sia divenuta essa stessa la principale protagonista di una ulteriore e distinta vicenda giudiziaria - nata da una costola della inchiesta per l'omicidio di Meredith Kercher nel quale è coinvolto il fratello - nell'ambito della quale Vanessa Sollecito era (all'epoca dei fatti) indagata (e successivamente imputata) da parte della Procura di Perugia con l'accusa di violazione privacy diffamazione e pubblicazione di atti giudiziari e immagini raccapriccianti.

Ed è proprio tale ulteriore vicenda che il giornalista ha inteso dare notizia e commentare con l'articolo in contestazione.

Il tutto dovendosi altresì rilevare come – alla luce della documentazione versata in atti e del ruolo pubblico ed attivo assunto dalla dott.ssa Vanessa Sollecito nell'ambito del processo subito dal fratello ed in difesa della posizione del predetto – deve senz'altro ritenersi che l'odierna attrice abbia già da tempo rinunciato a qualsivoglia forma di tutela e protezione della propria privacy in relazione alla vicenda giudiziaria di cui è causa, scegliendo di comparire pubblicamente e diventando a sua volta personaggio pubblico nell'ambito della indagine, del processo e degli sviluppi dello stesso.

Da ultimo, ed in replica alle argomentazioni avversarie, va detto che la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa agli Stati Membri R(2003)13 non impedisce ovviamente al giornalista di esercitare liberamente il proprio diritto-dovere di manifestare la propria opinione critica su vicende giudiziarie di rilievo pubblico, e ciò anche ove i procedimenti giudiziari di cui si dà notizia siano ancora in corso, purché venga precisato chiaramente lo stato ancora preliminare delle indagini.

Cosa è infatti è accaduta nell'articolo in esame, ove è infatti correttamente precisato che l'attrice è allo stato "iscritta nel registro degli indagati".

Del resto, la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo – esprimendosi in merito alla esatta portata dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo ed ai relativi effetti sulle normative nazionali e sulle eventuali condanne di giornalisti in ragione di esse – con la sentenza 7 giugno 2007 (ricorso n. 1914/2002) ha avuto modo di ribadire ed affermare con forza la preponderanza del diritto

all'informazione rispetto ad ogni normativa nazionale inerente la tutela del segreto istruttorio, del diritto alla tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto d'indagine e del diritto alla riservatezza.

In particolare, secondo i giudici europei, sul diritto alla tutela della presunzione d'innocenza delle persone oggetto d'indagine e sul relativo diritto alla riservatezza prevale senz'altro il diritto di informare, soprattutto quando si tratta di fatti che hanno raggiunto una certa notorietà tra la collettività<sup>1</sup>.

Anche alla luce delle più recenti sentenze internazionali, resta quindi indubitabilmente vero quanto rilevato da questo Ill.mo Tribunale: *"La divulgazione degli atti di un procedimento penale, qualora come nella specie si verta in ipotesi di fatti di rilevante interesse sociale, non può considerarsi diffamatoria, purché permangano i requisiti della verità storica e della c.d. continenza, stante il rilevante interesse pubblico all'informazione, inteso come interesse collettivo a conoscere le modalità di esercizio dell'amministrazione della giustizia e gli esiti anche parziali e provvisori di esso ... il limite costituito dalla verità del fatto narrato non risulta travalicato, essendo stati riferiti fatti e situazioni realmente avvenuti nell'attività giudiziaria, nonché affermazioni e giudizi effettivamente dati da imputati, testimoni ed indagati"* (Tribunale Civile di Roma, sentenza n. 30333 del 3 - 6 ottobre 2000).

---

<sup>1</sup> La Corte europea ha inoltre rilevato che l'affermazione dell'eventuale responsabilità di giornalisti e la conseguente previsione di una sanzione risarcitoria possono avere un effetto dissuasivo rispetto all'esercizio della libertà di stampa; effetto che non viene meno anche nel caso di richieste risarcitorie relativamente moderate e che non può essere accettato e ritenuto compatibile con l'art. 10 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo.

Ogni ulteriore commento sul punto appare allo stato superfluo anche in considerazione dell'assenza di specifiche e puntuali doglianze da parte dell'attrice con riferimento alla contestazione relativa alla pretesa violazione della normativa sulla privacy.

\*\*\*

12. Alla luce dei rilievi sopra svolti, può quindi concludersi nel senso che il contenuto della pubblicazione contestata è del tutto lecito, avendo il giornalista convenuto esercitato in maniera del tutto legittima il proprio diritto di cronaca e di critica giudiziaria, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione (di cui al Codice sulla Privacy e, inoltre, all'art. 6 del Codice Deontologico dei Giornalisti), con riguardo ad una vicenda di indiscutibile rilevanza ed interesse pubblico, sia in ragione della ormai assodata notorietà dei soggetti coinvolti (i familiari del Sollecito), sia in ragione del clamore mediatico che ha sempre accompagnato la vicenda principale, sia in ragione della gravità e del disvalore sociale dei reati contestati agli indagati e della stretta connessione tra detti reati ed il processo principale.

Né può dimenticarsi il ruolo di pubblico ufficiale ricoperto dall'attrice la rendevano (e la rendono tutt'ora) ancor più legittima destinataria della critica del giornalista, la giurisprudenza essendo concorde nel ritenere che i margini di revisione critica - nei confronti di persona pubblica o che amministra la cosa pubblica - debbano necessariamente essere estremamente ampi, avendo sul punto precisato che:

- *“in ordine in particolare alla critica inerente la condotta di chi gestisca collettività, aziende, beni pubblici e, in ogni caso, la cosa pubblica, l'esigenza di assicurare trasparenza alla loro gestione ha*

determinato posizioni volte a ritenere che la tutela della reputazione dei soggetti a ciò deputati sia meno intensa di quella degli altri cittadini, proprio per l'interesse al controllo dell'attività pubblica"<sup>2</sup>;

- "la critica che riguardi personaggi che occupano una posizione pubblica o che, più genericamente, tratti la materia politica, economica, giudiziaria o sindacale può essere particolarmente aspra e penetrante, essendo indispensabile salvaguardare l'esigenza che il cittadino abbia l'effettiva possibilità di formarsi un'opinione sui più rilevanti aspetti della vita sociale, esercitando attraverso una stampa libera da particolari condizionamenti nei confronti di chi detiene situazioni di potere, un reale controllo democratico"<sup>3</sup>;
- "la libertà, riconosciuta dalla Costituzione, di manifestazione del pensiero e di formulazione di critica nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche comprende necessariamente il diritto di critica giudiziaria ossia l'espressione di dissenso, anche aspro e veemente, nei confronti dell'operato di magistrati i quali, in quanto tali, non godono di alcuna immunità, nonché degli atti da costoro compiuti"<sup>4</sup>;

Ogni ulteriore commento sul punto appare superfluo.

\* \* \*

13. L'assenza di alcun danno ingiusto asseritamente subito dalla dott.ssa Vanessa Sollecito segue la stessa assenza di lesività della

<sup>2</sup> Tribunale di Roma, sent. 36596/02, G.U. dott. Ciancio.

<sup>3</sup> Tribunale di Roma, 2 novembre 1989, in Giust. Pen., 1990, II, 49.

<sup>4</sup> 28 gennaio 2002, Gup del Tribunale di Brescia, dott.ssa Silvia Milesi.

pubblicazione contestata in questa sede.

Il punto non meriterebbe alcun ulteriore approfondimento, stante l'assoluta assenza di prova al riguardo da parte dell'attrice e, soprattutto, stante la totale carenza di alcuna valutazione avversaria sul punto.

L'attrice infatti non ha in alcun modo provato (i) l'esistenza del danno asseritamente subito (ii) il suo effettivo ammontare e (iii) l'esistenza del preteso dolo del giornalista nei suoi confronti.

In via meramente subordinata, e sempre in merito alla evidente assenza di alcuna prova, agli atti del presente giudizio, dei danni pretesamente subiti dagli attori, vale poi richiamare la recentissima sentenza con la quale le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972) hanno definitivamente escluso la configurabilità di un danno *in re ipsa*, statuendo che *"Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003. E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo"*.

In questo senso, da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate ulteriormente con la sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009 statuendo che *"Il danno, infatti, non è "in re ipsa" (nello stesso senso Cass. SU n. 6572 del 24 marzo 2006), ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento (...): "Il danno c.d. esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno morale, non può essere liquidato separatamente solo perché diversamente denominato. Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio."*

Come ampiamente sottolineato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, il risarcimento del danno, sia esso patrimoniale o non patrimoniale, postula la prova della *deminutio* patrimoniale ovvero della sofferenza subita per effetto del verificarsi del fatto lesivo, in mancanza della quale non vi è né un danno conseguenza né una obbligazione risarcitoria<sup>5</sup>.

Prova che, nel caso di specie, le attrici non sono state in grado di fornire.

Né le controparti possono tentare di eludere l'onere probatorio a loro carico mediante il ricorso al criterio equitativo del Tribunale, che non può in alcun modo supplire alle evidenziate carenze probatorie.

A tale proposito è appena il caso di ricordare che la domanda di

---

<sup>5</sup> Secondo le SS.UU. sentenza 26972/2008: *"palesamente non meritevoli di tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale"*.



valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può prescindere dalla prova puntuale dell'esistenza del danno e presuppone l'impossibilità o quantomeno una notevole difficoltà da parte del danneggiato nel fornire la prova dell'esatto ammontare del danno.

Secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza la parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali e/o non patrimoniali ha l'onere di provare l'esistenza del danno e solo dopo aver fornito tale prova può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.<sup>6</sup>.

In particolare *"L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione"*<sup>7</sup>.

Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito ha statuito che *"Come invece insegna la più recente giurisprudenza (Cass. 25.03.03 n. 4366) anche nel caso di valutazione equitativa, è assolutamente indispensabile la prova del danno, ancorché non patrimoniale, subito e del nesso di causalità con l'evento che lo ha generato: la valutazione equitativa del giudice, quindi, non riguarda la prova dell'esistenza e dell'estensione del*

---

<sup>6</sup> Cassazione, sezione lav., 2 settembre 2008, n. 22061.

<sup>7</sup> Cassazione Civile, sezione I, 15 febbraio 2008, n. 3794.

*pregiudizio non patrimoniale, il cui onere permane a carico della parte interessata, ma soltanto l'entità del pregiudizio stesso e dunque la sua liquidazione, in considerazione dell'impossibilità o, quantomeno, della particolare difficoltà di dimostrarne la esatta misura*<sup>8</sup>.

\*\*\*

14. Per quanto necessario devono essere anche contestate le richieste avversarie concernenti la sanzione ex art. 12 Legge 8 febbraio 1948, nr. 47 e la pubblicazione della sentenza.

Sulla prima, non può che evidenziarsi come essa (riparazione pecuniaria) sia applicabile solo dal giudice penale in quanto (non diretta a risarcire il danno, bensì) *"diretta a rafforzare la repressione penale, e la valutazione della sua entità deve essere condotta utilizzando i parametri indicativi dell'art. 133 c.p. in conformità dei criteri seguiti nella commisurazione dell'entità della pena"*<sup>9</sup>.

In applicazione di tale principio questo stesso Tribunale ha rilevato che *"non può essere, invece, accolta la domanda di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, trattandosi di sanzione che può essere disposta soltanto dal Giudice penale, essendo inscindibilmente collegata alla pena"*<sup>10</sup>.

Sempre con riguardo all'ammissibilità della richiesta di condanna ex art. 12 legge stampa, è stato altresì evidenziato come la citata pena pecuniaria *"essendo indefettibilmente collegata al reato di diffamazione*

---

<sup>8</sup> Cfr. Tribunale di Napoli, sentenza n. 3072/2008 in causa Armando De Rosa/ Gruppo Editoriale L'Espresso.

<sup>9</sup> Cass. 20 novembre 1990.

<sup>10</sup> Tribunale Civile di Roma, sent. n. 21267/2000, G.U. dott.ssa Attenni; v. inoltre Trib. Civ. Bologna, sent. n. 49667 del 27 settembre 2000/ 30 gennaio 2001.

può essere richiesta soltanto nei confronti del responsabile di questo, da intendersi in senso rigorosamente soggettivo", e pertanto non può essere richiesta in solido nei confronti dell'editore del quotidiano stesso<sup>11</sup>.

Quanto poi alla richiesta di condanna alla pubblicazione della sentenza, va detto che essa rientra nello schema dell'azione di risarcimento in forma specifica e si presenta come un provvedimento diretto alla riparazione del danno.

Gli attori tuttavia hanno già richiesto il risarcimento del danno per equivalente, di guisa che la richiesta di pubblicazione della sentenza si manifesta come aggiuntiva e dunque inammissibile.

Trattandosi come detto di risarcimento in forma specifica, in caso di relativo accoglimento anche di simile domanda "verrebbe meno l'equivalenza tra il danno cagionato e il risarcimento e la sentenza di condanna attribuirebbe al danneggiato più di quanto gli spetta"<sup>12</sup>.

\* \* \* \* \*

15. Per tutto quanto sopra esposto, il **Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.** e il dott. **Ezio Mauro**, come sopra rappresentati e difesi, così precisano le proprie

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario ex art. 125, 163 e 164 c.p.c., per i motivi esposti al paragrafo 3 del presente atto;

<sup>11</sup> In tal senso, Cassazione, 3 ottobre 1997, n. 9672; 7 novembre 2000, n. 14485 e, da ultimo, Tribunale di Roma, 13 novembre 2001 n. 36610.

<sup>12</sup> In tal senso, si veda Cass. 9 aprile 1990, n. 2281.

- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire della dott.ssa Vanessa Sollecito, per tutti i motivi esposti al paragrafo 4 del presente atto;
- nel merito, rigettare interamente tutte le domande avanzate dalla dott.ssa Vanessa Sollecito, poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in ogni caso, condannare l'attrice al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
- in via istruttoria si chiede sin d'ora emettersi ordine ex art. 210 c.p.c. rivolto al Tribunale penale di Perugia – P.M. dott. Mignini
  - al fine di acquisire copia integrale dei brogliacci delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra la sig.ra Vanessa Sollecito e gli altri membri della famiglia di Raffaele Sollecito di cui si parla nell'articolo in questione, nonché la copia della richiesta di rinvio a giudizio dell'attrice Vanessa Sollecito (unitamente ad altri suoi familiari) con l'accusa di violazione della privacy diffamazione pubblicazione arbitraria di atti giudiziari e di immagini raccapriccianti (in relazione alla avvenuta trasmissione da parte della emittente pugliese TeleNorba del video girato dalla polizia scientifica raffigurante il cadavere di Meredith Kercher).


*Salvis juribus”.*

Si depositano i documenti indicati in narrativa come da separato indice,

con espressa riserva di variare e/o aggiungere, articolare mezzi istruttori e depositare ulteriori documenti entro il prefiggendo termine.

Roma, 26 ottobre 2010

Avv. Virginia Ripa di Meana



Avv. Valeria Vacchini